



11 novembre 2020

Al Presidente INPS
PASQUALE TRIDICO

Al Direttore INPS
GABRIELLA DI MICHELE
Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA

**ASSEGNO ONNICOMPENSIVO DI AGOSTO
PROBLEMI PER I LAVORATORI DISCONTINUI E INTERMITTENTI DELLO SPETTACOLO**

Egregio Presidente, Gentile Direttrice,

Con la presente scriviamo a nome dei tanti operatori dello spettacolo che hanno aderito all'iniziativa **#nessunoescluso**, che ha superato le 50.000 firme, perché vengano risolte le ingiustizie che fanno sì che i lavoratori del settore non abbiano accesso all'indennità onnicomprensiva che gli spetta per il Decreto Agosto.

Con la [circolare125 del 28/10/2020 l'INPS](#) ha fornito istruzioni su come fare domanda per richiedere l'**indennità onnicomprensiva di 1.000 € introdotta dal decreto "agosto" D.L. 104 del 15 agosto**.

L'indennità è finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori in attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusi i lavoratori dello spettacolo e intermittenti, ma il **percepimento viene escluso a molti lavoratori per le cause descritte di seguito**.

L'**indennità onnicomprensiva di 1.000 euro** spetta ai lavoratori dello spettacolo con i seguenti requisiti:

1. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo che NON sono titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020** (articolo 9, al comma 4) e devono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, oppure ai lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno **7 contributi giornalieri** versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a **35.000 euro**.

Il Decreto Agosto **ancora una volta esclude dall'assegno i lavoratori dello spettacolo** con un rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del decreto, **senza specificare che questo lavoro deve essere a tempo indeterminato**. Così come il D.L. 18/20 Cura Italia escludeva chi aveva un contratto dipendente in essere al 17 marzo, con Decreto Agosto resta escluso chi aveva un



contratto subordinato in essere il 15 agosto, penalizzando anche chi ha avuto solo 1 giorno di lavoro il giorno di Ferragosto.

L'INPS deve intervenire urgentemente per **assegnare il bonus onnicomprensivo a coloro che il 15 agosto NON avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altro ammortizzatore sociale.**

2. I **lavoratori intermittenti con contratto attivo al 15 agosto** (articolo 9, comma 2, alla lettera b) per ricevere i 1.000 € devono aver lavorato per **almeno 30 giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ma solo **con uno o più contratti di tipo intermittente** (decisione dell'INPS, non del D.L.), a nulla servendo il fatto che nel 2019 avessero avuto anche decine o centinaia di contributi al FPLS con altro contratto.

Il legislatore – che in sede di conversione del D.L. 34 art. 84 c. 8 lettera b) – aveva **riconosciuto agli intermittenti dello spettacolo gli stessi requisiti dei colleghi con altro contratto di lavoro**, in questo decreto limita il bonus a chi ha almeno 30 giornate (e non almeno sette) e soprattutto discrimina coloro che nel 2019 hanno avuto contratti dello spettacolo ma non intermittenti.

L'INPS deve intervenire urgentemente per **assegnare il bonus onnicomprensivo agli intermittenti dello spettacolo con gli stessi requisiti dei colleghi** di cui al comma 4 art. 9 del DL 104/20.

Confidando in un riscontro positivo, porgo un distinto saluto

Chiara Chiappa
Presidente - Fondazione Centro Studi Doc